

ALLEGATO "D" AL REP. N. 38.686

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE APRI LE BRACCIA ONLUS", con sede a Galliate (NO), Via Leopardi n. 28.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ONLUS.

La Fondazione persegue i suoi scopi nel territorio della Regione Piemonte, nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 2 - SCOPO

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Non persegue finalità di lucro ed ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione, della cultura, dell'arte, dello sport.

ART. 3 - OGGETTO

La Fondazione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, servizi di assistenza sociale e socio-sanitari, idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità fisica, intellettiva e relazionale, delle loro famiglie e di altri soggetti

svantaggiati. Tutto questo potrà essere perseguito direttamente o mediante l'affidamento della gestione operativa a soggetti terzi.

#### ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORE E CONNESSE

L'Ente ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra descritte se non alle stesse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - 5° comma D. Lgs 460/97.

#### ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio è così distinto:

- a) Patrimonio di dotazione iniziale indisponibile come emerge dall'atto di costituzione;
- b) Patrimonio disponibile che perverrà alla Fondazione da:
  - 1) rendite del patrimonio;
  - 2) elargizioni di enti e/o privati;
  - 3) entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale attività commerciale non prevalente ma strumentale al perseguimento dello scopo;
  - 4) contributi da enti pubblici e/o privati
  - 5) oblazioni o lasciti di varia natura o in denaro, non espressamente destinati al patrimonio indisponibile.

#### ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente della Fondazione;
- c) Il Revisore Unico;

Tutte le cariche sono gratuite ed è vietato ogni tipo di rimborso o gettone di presenza.

#### ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, inizialmente nominati in sede di atto costitutivo e successivamente scelti dallo stesso Consiglio.

Essi durano in carica a tempo indeterminato ovvero a vita. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei membri, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro venuto meno tra persone che ricoprono cariche pubbliche o comunque di rilievo pubblico e ritenute particolarmente sensibili agli scopi della fondazione stessa. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente. Essi, tranne il primo periodo in cui la nomina avviene in sede di atto costitutivo, sono nominati dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- nominare il segretario generale;

- eleggere i membri del Comitato Tecnico e definirne compiti e durata;
- deliberare le modifiche statutarie;
- gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione;
- adottare eventuali regolamenti interni;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- nominare il Revisore Unico;
- approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività ordinaria e straordinaria della Fondazione e decide anche sulla destinazione della eventuale rendita del patrimonio, nel rispetto del disposto di cui alla lettera f, comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente, o che allo stesso siano legati da

rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente.

#### ART. 8 - IL COMITATO TECNICO

Il Consiglio di Amministrazione, per specifiche esigenze, può nominare un Comitato Tecnico. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Segretario Generale.

Il numero dei membri, la loro durata in carica e le sue competenze sono decisi dal Consiglio di Amministrazione. Ogni comitato tecnico ha esclusivamente competenze consultive di supporto al Consiglio di Amministrazione al quale spettano le competenze decisionali.

#### ART. 9 MODALITA' DI RIUNIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione dei bilanci e ogni altra volta se ne ravvisi la necessità ad iniziativa di uno dei suoi componenti. Per la sua convocazione può essere utilizzato qualsiasi strumento atto a portare tempestivamente a conoscenza dei membri il luogo, la data e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione, purché idoneo a documentare l'avvenuta ricezione da parte di tutti i membri medesimi. La riunione si reputa inoltre validamente costituita anche in difetto di formale convocazione purché siano presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità delle sue delibere occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario Generale che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra

i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione delle delibere approvate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il/i Comitato/i Tecnico/i, e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del CdA, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, fa le sue veci il Vicepresidente.

#### ART. 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dovrà essere approvato il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico) redatto secondo quanto stabilito dalle norme del Codice Civile in materia di bilancio delle società di capitali. Lo stesso verrà rielaborato secondo quanto stabilito dal D.Lgs 460/97 al fine di ottenere un rendiconto economico finanziario. Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve e capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della

Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima od unitaria struttura oppure a strutture ad esse simili.

Pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

#### ART. 12 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Esso coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e lo sostituisce in caso di suo impedimento od assenza.

#### ART. 13 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 4 (quattro) anni. Esso si occupa della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Fondazione e attua, nell'ambito delle sue competenze, le delibere del Consiglio di Amministrazione. Lavora in stretta collaborazione con il Presidente al fine di coordinare la gestione finanziaria con l'attività della Fondazione.

#### ART. 14 - IL REVISORE UNICO

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Unico iscritto



nel registro di cui al D. Lgs. 88/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Revisore Unico dura in carica 4 (quattro) anni. Compete al Revisore Unico ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.

In particolare andrà accertata la regolare tenuta della contabilità, redigerà una relazione sui bilanci annuali, sulla consistenza di cassa e sull'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'ente e potrà procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

#### ART. 15 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei membri dello stesso Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 16 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi del D. Lgs. 460/1997 ad altre Onlus od ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000

#### ART. 17 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non contemplato, le parti fanno riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

F.to BENEDETTA SERENO

F.to CRISTIANA PORZIO teste

F.to RAFFAELLA ANNICHINI teste

F.to ANDREA MILANO